REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 146/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Michele Oricchio	Presidente
Michele Minichini	Giudice
Alessandra Molina	Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74501 R.G.**, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di MANZO Pasquale C.F. MNZPQL54R15D789S nato a Frattamaggiore (NA) il 15.10.1954 ed ivi residente alla Trav. Croce S. Sossio n 4 sc a, C.A.P. 80027

VISTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 27 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sono presenti il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Mauro Senatore. Nessuno è comparso per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio Manzo Pasquale, all'epoca dei fatti dipendente dell'Istituto scolastico Carducci-King di Casoria, per sentirlo condannare al pagamento nei

confronti della predetta Amministrazione dell'importo di euro 54.288,25, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, in conseguenza del danno erariale al predetto attribuibile e derivante dagli addebiti descritti nel predetto atto.

La contestazione della Procura traeva origine dalla nota del 19.02.2019 con la quale il dirigente scolastico *pro tempore* del predetto Istituto, comunicava alla Procura l'arrivo presso l'Istituzione di un decreto ingiuntivo del 29.3.2018 richiesto dalla TIM s.p.a. e relativo al mancato pagamento di fatture per traffico telefonico generato da utenze intestate al medesimo Istituto scolastico, ma in uso a personale e/o familiari di personale della scuola.

Dall'attività istruttoria condotta al riguardo, dalle relazioni dell'USR e dalla relazione degli Ispettori scolastici, emergeva che, nel 2007, il d.s. pro tempore aveva stipulato una prima convenzione con la TIM per utenze mobili aziendali, a seguito della quale a partire dal maggio 2008 il Manzo veniva nominato responsabile operativo del procedimento.

Con nota prot. n. 11797 del 2022 il dirigente dell'Istituto scolastico informava poi la Procura della circostanza che il tesoriere (Banca Monte Paschi di Siena) in data 22 luglio 2022 aveva provveduto a pagare come *debitor debitoris* e a seguito di ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Napoli nord, alla TIM spa e al suo legale la somma complessiva di euro 54.288,25.

In seguito all'attività istruttoria svolta al riguardo, la Procura notificava l'invito a dedurre nei confronti di cinque soggetti tra il 19 ed

il 22 aprile 2024, per quattro dei quali procedeva poi ad archiviazione parziale, alla luce delle relative difese.

Residuava la posizione del referente master Manzo Pasquale, che non aveva presentato deduzioni, in capo al quale venivano redistribuite le quote di danno, originariamente addebitate in sede di invito in capo ai quattro invitati.

2. La Procura riteneva sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa nei confronti del Manzo, in rapporto di servizio con l'Istituto scolastico, in quanto titolare del servizio delle schede TIM dal 28 maggio 2008 come "referente master".

Quanto alla condotta, la Procura ricostruiva la vicenda, evidenziando la stipula di tre contratti cd. "Business" tra la scuola King di Casoria, (poi confluita, a partire dal 1° settembre 2013 a seguito di fusione, nella Carducci dando luogo alla costituzione della Carducci-King) e la Telecom Italia spa, che prevedevano la disponibilità di un numero (già di per sé eccessivo (453 linee per una dotazione organica di appena 150 dipendenti) di SIM aziendali per la scuola. In tale rapporto negoziale la scuola continuava ad essere il titolare sia del contratto, sia delle SIM, che era libera di distribuire. In caso di morosità il titolare della singola SIM e responsabile del contratto restava la scuola, che poi avrebbe dovuto rivalersi nei confronti del proprio dipendente.

Costituiva onere della scuola, accedendo ad un portale messo a disposizione dalla TIM, aggiornare le anagrafiche degli utilizzatori, in piena autonomia, aggiornando dati, tra cui l'IBAN del privato

utilizzatore per il pagamento in RID bancario delle somme fatturate per traffico privato.

Preposto a tale attività era appunto il Manzo, che secondo quanto prospettato dal Requirente, avrebbe distribuito le suddette SIM senza tenere traccia dei destinatari.

Pertanto, come risultante dalla Relazione ispettiva del MIUR, la scuola, al momento di rivalersi sugli utilizzatori morosi, non era riuscita a ricostruire chi fossero poiché "*tutta la documentazione rinvenuta, è apparsa, oltre che estremamente disordinata e confusa, del tutto manchevole ed incomple*ta". Ciò proprio in quanto le SIM venivano distribuite dal Manzo in maniera disordinata, in violazione delle elementari regole di gestione della cosa pubblica, situazione amplificata dalla circostanza che le SIM sarebbero state distribuite anche a soggetti che dipendenti della scuola non erano.

Al riguardo, la Procura riteneva ascrivibile al Manzo, accanto ad una condotta di tipo commissivo (consistente nella distribuzione scriteriata delle SIM, anche a persone non dipendenti della scuola) anche una condotta di tipo omissivo, consistente nella omessa registrazione e corretta tenuta del dato anagrafico dell'utilizzatore finale, contestualmente alla distribuzione della SIM.

Quanto alle posizioni di debito relative alle annualità successive all'1.09.2012, quando il Manzo era stato trasferito, la Procura rappresentava che la nomina di un nuovo referente avrebbe probabilmente consentito di gestire i contratti in essere, ma non di

tenere indenne la scuola dalle esposizioni debitorie, in quanto oramai le SIM erano uscite, durante la gestione del referente MANZO – senza criterio e senza traccia alcuna – dalla disponibilità dell'ente scolastico.

Da tale condotta sarebbe derivato un danno pari al totale del pagamento da parte del tesoriere, a seguito di ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc sulla base del decreto ingiuntivo n. 2057/2018, R.G. 988/2018, per euro 54.288,25, da attribuire totalmente a carico del referente master Manzo.

L'elemento soggettivo veniva declinato a titolo di colpa grave per la violazione di minime regole di esatta archiviazione e gestione di un patrimonio nella titolarità di un ente pubblico (le numerose SIM) di cui la scuola restava intestataria, costituente altresì una violazione macroscopica delle regole di inventario imposte. Pur in assenza di un regolamento interno che disciplinasse la gestione della telefonia mobile, le SIM sarebbero beni mobili da inventariare, già ai sensi dell'allora vigente Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche".

Tale profilo soggettivo caratterizzerebbe la condotta omissiva del Manzo, anche successiva. Infatti, lo stesso, pur venendo interpellato prima dal dirigente scolastico Buonocore e poi dagli ispettori dell'USR, in seguito all'azione della TIM contro la scuola, al fine di fornire elementi tali da consentire alla scuola di rivalersi sugli utilizzatori finali, non aveva fornito alcun riscontro al riguardo.

2. Il convenuto non si costituiva in giudizio.

3. All'udienza del 27 febbraio 2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, udita la Relatrice Alessandra Molina, il Collegio, attesa la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia del convenuto. Interveniva quindi il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Mauro Senatore, che si riportava integralmente al proprio atto di citazione chiedendone l'integrale accoglimento.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità sottoposta all'odierno esame concerne il danno pari a euro 54.288,25, cagionato all'Istituto comprensivo Carducci-King di Casoria, derivante dal pagamento di fatture per traffico telefonico generato da utenze intestate all'istituto scolastico, ma in uso a personale della scuola e a suoi familiari, asseritamente attribuibile al solo Manzo, nella sua qualità di "referente master TIM" presso il predetto Istituto scolastico.

2. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mani proprie in data 24.10.2024, come risulta dalla relata di notifica *ex actis*.

3. Passando al merito, la pretesa attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di seguito argomentato.

3.1 Preliminarmente, appare opportuna una breve ricostruzione della vicenda, per come risulta dalla Relazione ispettiva del MIUR del 28.10.2019 e dalla documentazione agli atti del giudizio.

Nel 2007, nel corso della dirigenza della scuola secondaria di primo grado Martin Luther King di Casoria (poi confluita nella scuola Giosuè Carducci) da parte del dirigente scolastico prof. Mazzuoccolo (successivamente deceduto), fu sottoscritta una convenzione con la TIM per utenze mobili aziendali, che prevedeva la distribuzione di schede telefoniche ai docenti e ai rispettivi congiunti.

Nell'ambito del suddetto rapporto negoziale, come si evince dalla ricostruzione effettuata dagli Ispettori del MIUR, titolare del contratto era la scuola, che distribuiva liberamente le SIM. La stessa scuola, accedendo ad un portale messo a disposizione dalla TIM, avrebbe poi dovuto aggiornare le anagrafiche degli utilizzatori ai fini del pagamento del traffico privato. In tal modo i costi avrebbero dovuto essere addebitati sul conto corrente del personale fruitore. Diversamente da quanto pattuito, invece, le fatture erano state intestate alla scuola che provvedeva al pagamento solo dopo aver ricevuto dai singoli la quota personale dovuta.

In seguito al mancato pagamento del traffico telefonico, sono state emessi un decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 2057/2018, una successiva ingiunzione di pagamento da parte dello Studio legale incaricato dal gestore telefonico, nonché un atto di precetto, a fronte del quale l'Istituto scolastico, ritenendo trattarsi di debito di traffico

telefonico effettivamente fruito ha provveduto al pagamento della somma, relativa a 81 posizioni rimaste insolute.

Vane sono state la richiesta e la successiva diffida, da parte del dirigente scolastico *pro tempore*, di conoscere dalla TIM i nominativi degli utenti titolari dei cellulari di telefonia mobile che non avevano provveduto al pagamento del traffico utilizzato, al fine di promuovere rivalsa verso i medesimi. Infatti, a fronte di tale richiesta, l'unico documento di riferimento fornito dalla TIM è un estratto conto che riporta un elenco di numeri telefonici non abbinati ad alcun nominativo, ma a cui corrisponde solamente la cifra fatturata per il traffico telefonico sostenuto. Poiché i suddetti numeri telefonici risultano mancanti delle ultime cifre, ciò ha impedito alla scuola di ricostruire gli intestatari delle schede telefoniche utilizzate e, conseguentemente, di recuperare l'importo versato al gestore TIM.

3.2 Sempre dalla Relazione del MIUR e dall'attività istruttoria del Requirente, compendiata nella documentazione agli atti del giudizio, risulta che il Manzo, addetto all'area amministrativa presso il suddetto istituto scolastico fu designato Referente master per la gestione in autonomia dei ridetti servizi di telefonia mobile, poi trasferito dall'1.09.2012 ad altra scuola. Tanto si evince sia dalla richiesta di inserimento dei dati relativi al Manzo, inviata a tal fine alla TIM dal dirigente scolastico in data 21.08.2008, nonché dalla ulteriore documentazione depositata dal Requirente, tra cui la comunicazione dello stesso Manzo del 21.05.2008 con cui il referente interloquiva

direttamente con la TIM business. La predetta circostanza è stata altresì acclarata nel corso dell'attività degli Ispettori del MIUR, attività compendiata, come detto, nella Relazione ispettiva (cfr. in particolare pag. 3 e 4 della Relazione medesima).

Competeva quindi al Manzo, nella sua qualità di Referente Master ricevere la schede consegnate dalla TIM e poi distribuirle, aggiornando l'anagrafica degli utenti. Diversamente, a fronte di tali compiti, inerenti alla posizione rivestita nell'ambito dell'istituto scolastico, il Manzo non risulta avesse provveduto, contestualmente alla distribuzione delle SIM, alla corretta registrazione e tenuta dei dati anagrafici degli utilizzatori finali, oltre ad assegnarle a personale che l'Istituto scolastico non è successivamente riuscito nemmeno a rintracciare (e quindi presumibilmente anche estraneo alla scuola).

Tale gestione dell'assegnazione delle schede telefoniche senza una corretta tenuta dell'anagrafica degli utilizzatori è stata agevolata sia dal numero elevato delle schede oggetto di convenzione, sia dalla mancanza di adeguati controlli, da parte del personale dirigente che si è succeduto nel tempo, sulle modalità con cui le schede telefoniche venivano assegnate. Né all'atto di trasferimento del Manzo si è provveduto a nominare altro referente scolastico per la gestione dei contratti, cosa che avrebbe potuto consentire di ridurre le criticità genetiche del rapporto contrattuale in esame attraverso l'approntamento di necessari interventi correttivi.

4. In questo contesto si inquadra la condotta tenuta dal Manzo, che, in

qualità di soggetto deputato alla gestione, distribuzione e successiva inventariazione sul portale informatico TIM delle Sim consegnate alla scuola, in violazione delle più elementari regole dell'efficiente gestione e cura di beni pubblici affidati ai soggetti a ciò preposti, non ha provveduto alla corretta registrazione dell'anagrafica degli utenti delle schede assegnate.

Le suddette SIM non rientrano tra i beni mobili da inventariare, ai sensi dell'allora vigente Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche", secondo cui devono essere esclusi dall'inventario i beni di modico valore (art. 24, co.4).

Tuttavia, nel caso di specie, vi era un obbligo di registrazione e corretta tenuta dell'elenco dei soggetti cui le schede venivano assegnate, mediante l'inventario informatico di registrazione era messo a disposizione dallo stesso gestore telefonico, che consentiva alla scuola – proprio tramite il suo referente operativo, cioè il Manzo – di operare direttamente sul portale internet messo a disposizione dalla stessa TIM. Tanto al fine di tenere traccia degli utilizzatori, cosa che, ove regolarmente effettuata avrebbe consentito alla scuola le pertinenti azioni per il recupero di quanto versato a fronte dei costi per il traffico telefonico rimasto insoluto.

5. Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo necessario per il verificarsi della responsabilità amministrativa, in adesione alla

prospettazione attorea, ritiene il Collegio che nel caso di specie ricorra la colpa grave, quale "grave e marchiana leggerezza e superficialità", "evidente trascuratezza degli obblighi di servizio e negligenza operativa immediatamente percepibile" (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. giurisd. Campania, n. 638/2014, Sez. giurisd. Toscana, n. 441/2019, Sez. III app., n. 248/2019). La gravità della colpa si desume *ictu oculi* in relazione agli obblighi di servizio derivanti al Manzo dalla posizione ricoperta in via esclusiva di referente master nei contratti di telefonia mobile, stipulati con la TIM, che gli avrebbero imposto l'osservanza di specifiche regole di condotta in relazione ai beni affidati alla propria cura, quale appunto era quello di tenere traccia degli assegnatari delle SIM, vieppiù in quanto il titolare del contratto era la scuola, alla quale venivano intestate le fatture. Tali regole sono state invece macroscopicamente e negligentemente violate dal Manzo, proprio attraverso la distribuzione scriteriata delle SIM.

Ai fini della gravità della colpa rileva anche la condotta successiva del Manzo che, a fronte delle richieste del dirigente scolastico *pro tempore* e degli ispettori dell'USR di fornire elementi tali da poter consentire alla scuola di rivalersi sugli utilizzatori delle SIM, non ha fornito alcun apporto alla ricostruzione della vicenda, ponendo in essere comportamenti dilatori e rendendosi alla fine irreperibile (cfr. Relazione degli Ispettori del MIUR, pag. 4 e 5).

6. Venendo al nesso di causalità, ritiene il Collegio che sicuramente è ascrivibile alla condotta del Manzo una rilevante quota del lamentato

pregiudizio patito dall'Istituto scolastico a seguito del pagamento effettuato da parte del tesoriere, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 13.07.2022 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 553 cpc sulla base del decreto ingiuntivo n. 2057/2018, R.G. 988/2018, per euro 54.288,25.

Infatti, in conseguenza del comportamento del Manzo, la possibilità di ricostruire chi fossero gli effettivi utilizzatori della SIM è stata impossibile in quanto le SIM venivano distribuite in maniera disordinata, senza che il titolare del contratto cioè, la scuola, conservasse una minima traccia degli utenti finali.

Pertanto, pur in presenza delle gravi morosità degli utilizzatori delle SIM, la scuola non ha potuto rivalersi di su essi, non possedendo i nominativi dei titolari delle schede telefoniche di cui, tuttavia, non risulta essere stato nemmeno richiesto una tempestiva disattivazione.

Tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che non possa non tenersi conto anche dell'apporto causale dei dirigenti che si sono succeduti nel tempo, prima stipulando una convenzione complessa con la TIM e poi non hanno né controllato le modalità di assegnazione delle SIM e di corretta tenuta dell'inventario informatico delle anagrafiche degli utenti, né provveduto a sostituire il Manzo, una volta trasferitosi nel 2012, nonostante il decreto ingiuntivo e gli atti di precetto emessi nei confronti della scuola, siano stati preceduti da diffide di pagamento del traffico insoluto.

Pertanto, sotto il profilo causale, il pregiudizio subito dalla scuola per

effetto del pagamento del traffico insoluto non può essere addebitato integralmente a carico del Manzo, dovendo comunque dalla cifra contestata scomputarsi una quota di danno derivate dall'apporto causale altri soggetti non convenuti, che si quantifica in via equitativa in circa un mezzo dell'importo versato dall'Istituto scolastico.

7. Venendo alla quantificazione del danno, occorre altresì tener conto della circostanza, risultante dai tabulati forniti dalla TIM, che diverse posizioni debitorie sono successive anche di alcuni anni alla data in cui il Manzo è stato trasferito, cioè all'1.09.2012. Pertanto, non risulta comprovato che si tratti di traffico relativo a schede telefoniche assegnate dal Manzo quale referente master. Ne consegue che il danno addebitabile al Manzo deve essere proporzionalmente ridotto e complessivamente addebitatogli nella misura che si determina in via equitativa, di circa la metà rispetto alla pretesa attorea.

8. Conseguenza logica del ragionamento sin qui svolto è che, in parziale accoglimento della pretesa attorea, il Manzo deve essere condannato al pagamento nei confronti dell'Istituto scolastico della somma di euro 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 21.07.2022, data del pagamento del debito da parte del tesoriere, Banca Monte dei paschi di Siena, in seguito all'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli, fino alla data della presente decisione. A tale somma devono aggiungersi gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal

funzionario di Segreteria con nota a margine della presente decisione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, condanna **MANZO Pasquale** al pagamento in favore dell'Istituto comprensivo "Casoria 3- Carducci-King" di Casoria (NA) della somma di euro 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 21.07.2022 fino alla data della presente decisione, nonché interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Pone a carico di Manzo Pasquale le spese di giudizio che sono liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine della presente decisione.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 27 febbraio e del 5 maggio 2025.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Alessandra Molina	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 08/05/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)